

## **TI\_GERICHTE 12.2006.44 vom 5. April 2007**

TI Tribunale d'appello, 2007-04-05, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_12.2006.44](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2006.44)

FR: TI\_GERICHTE 12.2006.44 du 5 avril 2007

IT: TI\_GERICHTE 12.2006.44 del 5 aprile 2007

### **Regeste**

contratto di architettura - qualifica giuridica - extrapetizione

### **Erwägungen**

#### **E. 5**

Il cosiddetto contratto di architettura è un contratto innominato avente natura mista. Esso si presta cioè all'applicazione delle norme del Codice delle obbligazioni riguardanti più tipi di contratto, a dipendenza della natura e della portata delle prestazioni che vengono richieste al professionista (DTF 114 II 56; Gauch / Tercier, *Das Architektenrecht*, 3 a ed., n. 28). E' tuttavia riconosciuto da dottrina e giurisprudenza che se, come nella fattispecie in esame, all'architetto viene unicamente richiesto l'allestimento di piani e progetti, devono tornare applicabili le norme sul contratto di appalto (DTF 119 II 428, 119 II 45; Gauch / Tercier, op. cit. n. 29; Gauch, *Der Werkvertrag*, 4a ed., n. 49 e seg.; Fellmann, *Berner Kommentar*, n. 180 e 322 e segg. ad art. 394 CO; Weber, *Basler Kommentar, Obligationenrecht I*, 3 a ed., n. 31 ad art. 394 CO). Ciò premesso, la remunerazione dell'architetto, che costituisce nel caso concreto la questione litigiosa, avviene di principio ai sensi dell'art. 373 CO se così è stato pattuito dalle parti, oppure ai sensi dell'art. 374 CO, ovvero secondo il valore del lavoro e le spese dell'appaltatore.

#### **E. 6**

Il Pretore ha rilevato che nel caso concreto l'architetto non era andato oltre lo stadio di progettazione della riattazione del rustico del convenuto, sicché, in applicazione di giurisprudenza e dottrina, ha qualificato il contratto in essere tra le parti quale appalto, applicandovi quindi gli art. 363 seg. CO. L'appellante chiede l'annullamento della sentenza impugnata sostenendo che, avendo l'attore fondato le proprie pretese sull'esistenza di un contratto di mandato, il primo giudice, applicando la normativa sul contratto d'appalto, neppure invocata dalla controparte, avrebbe stabilito su un "aliud giuridico". Così facendo il giudicante avrebbe deciso su una nuova e diversa domanda, senza dare la possibilità al convenuto di difendersi, violando in tal modo il suo diritto di essere sentito. 6.1 L'art. 86 CPC prescrive che il giudice deve pronunciare su tutta la domanda, ma non oltre i limiti della stessa. Vi è ultrapetizione o extrapetizione quando non v'è corrispondenza tra quanto richiesto e quanto giudicato. Nella misura però in cui non eccede i limiti della domanda litigiosa, la motivazione della sentenza può anche non coincidere con gli argomenti delle parti, nel senso che il giudice non è legato ai motivi giuridici addotti ma applica d'ufficio il diritto (Cocchi / Trezzini, *CPC - TI*, ad art. 86, m. 5 e n. 313). Il giudice non decide quindi ultra- o extrapetita se ritiene degli argomenti in diritto non invocati dalle parti, procedendo, in detta ipotesi, ad una semplice qualifica in diritto dei fatti di causa (DTF 120 II 172, 130 III 35; Cocchi / Trezzini, op. cit., ad art. 86, n. 314). 6.2 L'attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'importo di fr. 16'350.- a titolo di mercede per l'esecuzione

di un contratto di mandato. Il Pretore, analizzata la natura delle prestazioni fornite dall'attore, ha invece qualificato il rapporto siccome contratto d'appalto ed ha condannato il convenuto al pagamento della somma richiesta. Così facendo, egli ha proceduto ad una semplice qualifica giuridica dei fatti di causa, sicché, i fatti sui quali ha giudicato essendo i medesimi invocati dall'attore, non ha deciso in extrapetizione. Il fatto di non aver interpellato le parti prima di emanare il giudizio non è, in concreto, circostanza che costituisce una violazione del diritto di essere sentito. Ciò potrebbe invero essere il caso laddove il giudice fondi la propria decisione su una norma o un principio giuridico non evocato dalle parti e di cui esse neppure potevano presumere la pertinenza nel caso concreto (DTF 130 III 35). Ciò non si verifica nel caso in esame, considerato che, come già precedentemente ricordato (cfr. consid. n. 5), il contratto d'architetto è un contratto misto cui torna applicabile ora la normativa sul mandato, ora quella sull'appalto. Di questo fatto peraltro si era avveduto anche l'appellante, benché non ne abbia poi tratto le conseguenze del caso (vedi conclusioni 22 novembre 2005, pag. 3 in fondo). Su questo punto l'appello va quindi respinto.

#### **E. 7**

L'appellante rimprovera al Pretore di aver accolto la petizione e negato a torto la pattuizione di una mercede fissa, e sostiene che la deposizione del teste \_\_\_\_\_ proverebbe che le parti avevano concordato un onorario di fr. 4'000.-/5'000.-. Va qui rilevato che il teste \_\_\_\_\_ ha affermato che le parti avevano pattuito un onorario forfetario di fr. 4'000.-/5'000.-. Il medesimo teste ha però anche ricordato che tale importo era relativo all'allestimento di una domanda preliminare ed era stato stabilito facendo riferimento all'analogo importo pagato qualche tempo prima da \_\_\_\_\_ - fratello dell'appellante - per l'allestimento di una domanda preliminare a suo tempo eseguita da AO 1 per un rustico di sua proprietà (verbale 4 ottobre 2004, pag. 2.). Dall'istruttoria risulta tuttavia che la documentazione a suo tempo allestita per \_\_\_\_\_ lo era stata per promuovere la vendita del rustico, senza avere lo scopo di realizzare la riattazione e non era nemmeno sufficiente per inoltrare una domanda preliminare (complemento di perizia 4 ottobre 2005, pag. 2). Nella questione litigiosa l'architetto ha invece allestito lo studio e la documentazione necessaria per chiedere la licenza edilizia, ciò che ha richiesto un impegno di maggiore entità rispetto a quanto precedentemente fatto per il fratello dell'appellante (complemento di perizia 4 ottobre 2005, pag. 2). È quindi a ragione che il Pretore ha ritenuto che la pattuizione di un onorario forfetario era riferita, semmai, solo alla domanda preliminare - ma, stante quanto precede, verosimilmente neppure a quella - e non comprendeva il lavoro, di gran lunga maggiore, svolto per inoltrare la domanda di costruzione. In questo contesto va poi rilevato l'atteggiamento contraddittorio dell'appellante, che dapprima ha sostenuto che in base all'accordo verbale la cifra pattuita era di soli fr. 2'000.-/3'000.- (doc. W), mentre in sede processuale afferma poi che in realtà l'importo pattuito era di fr. 5'000.-. Da ultimo l'appellante è malvenuto a sostenere di non aver saputo né richiesto l'opera dell'appellato, avendone egli di fatto avallato l'operato firmando la documentazione presentata con la domanda di costruzione al municipio (cfr. richiamo dal comune di \_\_\_\_\_).

#### **E. 8**

Di conseguenza, non essendo provata la pattuizione di un onorario a corpo, correttamente il Pretore ha determinato la mercede in applicazione dell'art. 374 CO, ovvero secondo il valore del lavoro e le spese dell'appaltatore. L'ammontare così stabilito non essendo stato

contestato, l'appello dev'essere respinto. Spese e ripetibili seguono la soccombenza. In pendenza d'appello l'appellante - convenuto - ha proceduto al pagamento dell'importo di fr. 5'000.- e relativi interessi, limitatamente al quale egli aveva dichiarato la propria acquiescenza. Poiché il Pretore ha condannato il convenuto al pagamento dell'importo richiesto senza fare distinzione tra la parte litigiosa e quella per la quale vi era acquiescenza, pur respingendo l'appello, il dispositivo della sentenza impugnata va modificato d'ufficio da questa Camera e di conseguenza l'importo riconosciuto al precedente ridotto a fr. 11'350.- oltre interessi. Le spese seguono la soccombenza (art. 148 CPC). Per i quali motivi, richiamati gli art. 148 CPC a la LTG pronuncia: I. L'appello

### **E. 13**

febbraio 2006 di AP 1 è respinto. § La sentenza 23 gennaio 2006 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna è riformata d'ufficio come segue: 1. In accoglimento della petizione, AP 1, \_\_\_\_\_, è tenuto a versare all'arch. AO 1, \_\_\_\_\_, l'importo di fr. 11'350.- oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2001 e fr. 100.- di spese esecutive. Si da atto che per il rimanente importo di fr. 5'000.- oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2001 il convenuto ha dichiarato la propria acquiescenza ed ha provveduto al pagamento di quanto riconosciuto. § Per l'importo di fr. 11'350.- oltre interessi al 5% dal 1° febbraio 2001 è tolta in via definitiva l'opposizione interposta dal convenuto al PE n. \_\_\_\_\_ del 7/10 febbraio 2003 dell'UEF di \_\_\_\_\_. 2. Invariato II. Le spese della procedura d'appello consistenti in: a) taxa di giustizia fr. 500.- b) spese fr. 50.- Totale fr. 550.- da anticiparsi dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere all'appellato fr. 800.- di ripetibili. III. Intimazione: - - Comunicazione alla Pretura di Locarno-Campagna terzi implicati Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello La presidente Il segretario Rimedi giuridici Premesso che il valore litigioso (fr. 11'350.-) non raggiunge l'importo determinante di fr. 30'000.-, contro la presente decisione è ammissibile il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione, solo se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia civile, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.